

## Procedure ristrette e tassatività delle cause di esclusione (Decreto legislativo Sent. N. 163)

**Autore:** Lazzini Sonia

**In:** Appalti pubblici

Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con e senza pubblicazione di un bando di gara, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente, gli inviti non possono contenere l'indicazione di cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle tassativamente indicate dall'articolo 46, comma 1-bis.

### **Art. 46. Documenti e informazioni complementari - Tassatività delle cause di esclusione**

(rubrica così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera d), legge n. 106 del 2011)

(art. 43, dir. 2004/18; art. 16, d.lgs. n. 157/1995; art. 15, d.lgs. n. 358/1992)

1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

1-bis. **La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle.**

(comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, lettera d), legge n. 106 del 2011)

<https://www.diritto.it/procedure-ristrette-e-tassativita-delle-cause-di-esclusione-decreto-legislativo-sent-n-163/>